

Disegno di legge n. 3672 e abb.

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 1738 – Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (*Approvato dal Senato*).

Relatori: GIUSEPPE GUERINI, per la maggioranza; COLLETTI e TURCO, di minoranza.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 28 aprile 2016

ART. 1.

(Contenuto della delega).

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) prevedere due figure di giudice ausiliario: il giudice di pace, penale e civile, e il giudice ausiliario di tribunale.

Conseguentemente:

sostituire, ovunque ricorrano, nel testo del disegno di legge, le parole: onorario, onoraria e onorari con, rispettivamente, le seguenti: ausiliario, ausiliaria ed ausiliari;

al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso mediante concorso per titoli ed esami alla magistratura ausiliaria, i titoli preferenziali per la nomina e il tirocinio;

al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo l'incompatibilità nell'intero distretto di corte d'Appello con attività forense, di collaborazione o consulenza a imprese e persone fisiche;

al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: , disponendo una parte fissa e una variabile;

al comma 1, sopprimere la lettera p);

all'articolo 2:

al comma 1, sopprimere la lettera a);

al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

9) di essere stati iscritti per almeno due anni, anche non consecutivi, all'Albo degli avvocati ovvero dei notai, ovvero di avere svolto la funzione di giudice di pace o di magistrato onorario per almeno tre anni;

al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel procedimento di accesso mediante concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), prevedere l'attribuzione di un punteggio da riconoscere a favore di coloro che hanno già esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;

al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: per l'accesso fino alla fine della lettera con le seguenti: ed esami per l'accesso alla magistratura onoraria;

al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: circondario e le parole: circondario del tribunale con le seguenti: distretto della corte di Appello;

sopprimere il comma 15.

1. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: e delle prestazioni previdenziali e assistenziali, proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto.

1. 3. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

Sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 15.

1. 4. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole da: nonché, fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene al seguente principio e criterio direttivo: estendere la competenza del giudice di pace per i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

1. 5. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità con le seguenti: eliminare la decisione secondo equità.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 15, sopprimere le parole da: in particolare estendendo fino a: equità ed.

1. 6. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) prevedere che per le cause di competenza dei magistrati onorari di pace il contributo unificato sia diminuito della metà;

1. 7. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi, un regime transitorio che assicuri loro a richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati, nell'ambito delle dotazioni previste, fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 17:

alinea, sostituire le parole: lettera r) con le seguenti: lettere r) e r-bis);

dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) in deroga a quanto previsto al numero 2, prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, da almeno sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, nell'ambito delle dotazioni previste.

1. 80. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: giudici onorari di pace con le seguenti: giudici di pace.

Conseguentemente:

sostituire, ovunque ricorrano, nel testo del disegno di legge, le parole: giudici onorari di pace con le seguenti: giudici di pace;

sostituire, ovunque ricorrano, nel testo del disegno di legge, le parole: giudice onorario di pace con le seguenti: giudice di pace.

2. 1. Molteni, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nella misura compresa tra le unità dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale attualmente in servizio e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nella misura compresa tra le unità dei vice procuratori onorari attualmente in servizio e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

2. 3. Sannicandro, Daniele Farina.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nella misura compresa tra le unità dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di

cui all'articolo 1 e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

2. 4. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , previo concorso per titoli ed esami e nel rispetto delle piante organiche degli uffici del giudice di pace in ragione della geografia giudiziaria determinatasi con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156.

2. 5. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e prevedere che il ruolo non superi il limite di cento nuove cause in ragione di anno.

2. 6. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e prevedere che il ruolo non superi il limite di cinquanta nuove cause in ragione di anno.

2. 7. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le dotazioni organiche di cui ai commi 1 e 2 sono determinate nella misura compresa tra le unità dei magistrati onorari alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

2. 10. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

9) di essere stati iscritti per almeno due anni, anche non consecutivi, all'Albo degli avvocati ovvero dei notai ovvero di avere svolto la funzione di giudice di pace o di magistrato onorario per almeno tre anni.

2. 12. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

9) dell'aver cessato o dell'impegnarsi a cessare, prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa.

2. 208. Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere che alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, alle sanzioni disciplinari ai magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle Regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta dei Presidenti delle Giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge; prevedere che per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo della città di Bolzano sia richiesta inoltre adeguata conoscenza della lingua tedesca e l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1956, n. 752;

2. 209. Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: per l'accesso fino alla fine della lettera con le seguenti: ed esami per l'accesso alla magistratura onoraria

2. 15. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio con le seguenti: le modalità di svolgimento del tirocinio di durata semestrale.

2. 210. Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità con le seguenti: l'ammontare della relativa indennità.

2. 16. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità con le seguenti: ai partecipanti al tirocinio sia corrisposta un'indennità pari ad euro 50 per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio e sia altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

2. 13. Molteni, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 4, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: fino a cinque anni dalla cessazione dell'incarico.

2. 17. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

Al comma 4, lettera a), numero 3), sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.

2. 18. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 4, lettera a), numero 3), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

2. 19. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: prevedere che non costituisca causa di incompatibilità fino alla fine della lettera.

2. 20. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che i notai non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel territorio del distretto della Corte d'Appello o di una sezione distaccata della Corte d'Appello nel quale esercitano la professione notarile, ovvero nel quale esercitano la professione notarile i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che i notai che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel territorio del distretto

della Corte d'Appello o della sezione distaccata della Corte d'Appello nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi;

2. 21. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere che gli avvocati che svolgono la funzione di magistrato onorario non possano, nei successivi cinque anni dalla cessazione dell'incarico, rappresentare, assistere o difendere le parti nei confronti delle quali hanno svolto funzioni giudiziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

2. 22. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) disciplinare la causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede secondo i principi di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12;

*** 2. 24.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) disciplinare la causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede secondo i principi di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12;

*** 2. 25.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

f) prevedere che i magistrati onorari, in caso di gravidanza, infortunio, malattia o assunzione di alcuno degli incarichi di cui alla lettera a), numeri 1) e 4), siano sospesi dal servizio e vi siano riammessi secondo le stesse modalità previste in caso di collocamento in aspettativa o in congedo dei magistrati di ruolo per i medesimi motivi;

g) prevedere che il servizio prestato come magistrati onorari dagli avvocati che abbiano richiesto la cancellazione dall'albo professionale possa essere ritenuto equipollente all'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione all'albo professionale per un eguale periodo, ai fini dell'eventuale iscrizione presso la Cassa forense e ai fini dell'accesso all'abilitazione per il patrocinio davanti alle magistrature superiori;

h) prevedere che, durante lo svolgimento dell'incarico di magistrato onorario, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto a tempo indeterminato, salve le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva, possano essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni, non sottoposta a limiti di tempo, di durata non inferiore a sei mesi e cumulabile con quella prevista da altre disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, maturando in tale periodo la sola anzianità di servizio e contributiva e mantenendo il diritto all'assegnazione presso la sede lavorativa di appartenenza.

2. 28. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

f) prevedere che i magistrati onorari, in caso di gravidanza, infortunio, malattia o assunzione di alcuno degli incarichi di cui al comma 4, lettera a), numeri 1) e 4), siano sospesi dal servizio e vi siano riammessi secondo le stesse modalità previste in caso di collocamento in aspettativa o in congedo dei magistrati di ruolo per i medesimi motivi;

g) prevedere che il servizio prestato come magistrati onorari dagli avvocati che abbiano richiesto la cancellazione dall'albo professionale possa essere ritenuto equipollente all'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione all'albo professionale per un eguale periodo, ai fini dell'eventuale iscrizione presso la Cassa forense e ai fini dell'accesso all'abilitazione per il patrocinio avanti alle magistrature superiori.

2. 29. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

Al comma 5, sopprimere le lettere b) e c).

2. 34. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera a), numero 1), siano svolte dai magistrati onorari nel primo quadriennio dell'incarico e, in casi di necessità, dai magistrati onorari già confermati, secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi;

2. 211. Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: , nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.

2. 35. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

NON SEGNALATO

Al comma 6, lettera b), numero 2), sostituire le parole: della non elevata pena edittale massima con le seguenti: e riguardando una pena edittale massima non superiore a cinque anni.

2. 36. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera b), numero 1), siano svolte dai vice procuratori onorari nel primo quadriennio dell'incarico e, in casi di necessità, dai vice procuratori onorari già confermati, secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi;

2. 212. Sarro.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) fissare la durata massima dell'incarico di magistrato onorario in un quadriennio, sempre rinnovabile;

2. 200. Molteni, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: otto.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: gli otto con le seguenti: i dodici.

2. 37. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: per un altro quadriennio con le seguenti: per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento dei limiti di età.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

2. 38. Molteni, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ; nel caso in cui il consiglio giudiziario intenda esprimere un giudizio negativo in ordine all'idoneità, ne dà tempestiva comunicazione al magistrato onorario interessato il quale ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario, il quale, ove lo ritenga, può procedere all'audizione del magistrato onorario; quest'ultimo ha comunque diritto ad essere ascoltato ove ne faccia espressa richiesta e ha sempre facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell'audizione; durante l'audizione il magistrato onorario ha diritto di farsi assistere da altro magistrato, anche onorario, o da un avvocato.

2. 42. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

- 2. 43.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 7, sopprimere la lettera g).

- 2. 45.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 7, lettera g), sostituire le parole: per due quadrienni con le seguenti: nell'incarico e che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni.

- 2. 46.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 7, lettera h), sostituire la parola: sessantacinquesimo con la seguente: settantesimo.

- * 2. 48.** Molteni, Fedriga.

Al comma 7, lettera h), sostituire la parola: sessantacinquesimo con la seguente: settantesimo.

- * 2. 49.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

NON SEGNALATO

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

**** 2. 50.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

**** 2. 51.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a 6 mesi.

2. 54. Sannicandro, Daniele Farina.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 13, alinea, dopo le parole: lettera n), aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto al comma 17, lettera a-bis),

Conseguentemente, al comma 17:

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, se in corso, mediante sospensione o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, la conferma nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, e l'attribuzione del compenso in misura fissa e graduata in funzione dell'anzianità;

2) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui al numero 1), la continuità contributiva, nell'ambito delle dotazioni previste, nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì

l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale;

3) prevedere che la facoltà di cui al numero 1) sia esercitabile entro tre mesi dalla conferma di cui alla lettera a), numero 1).

lettera b), numero 5), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dalla lettera a-bis),

lettera c), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dalla lettera a-bis),

2. 258. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 13, alinea, dopo le parole: lettera n), aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto al comma 17, lettera a-bis),

Conseguentemente, al comma 17:

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, se in corso, mediante sospensione o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, la conferma nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, e l'attribuzione del compenso in misura fissa e graduata in funzione dell'anzianità;

2) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui al numero 1), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale.;

lettera b), numero 5), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dalla lettera a-bis),

lettera c), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dalla lettera a-bis),

* **2. 80.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 13, alinea, dopo le parole: lettera n), aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto al comma 17, lettera a-bis),

Conseguentemente, al comma 17:

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, se in corso, mediante sospensione o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, la conferma nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, e l'attribuzione del compenso in misura fissa e graduata in funzione dell'anzianità;

2) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui al numero 1), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale.;

lettera b), numero 5), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dalla lettera a-bis),

lettera c), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dalla lettera a-bis),

* 2. 201. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 13, sopprimere le lettere b), c) e d).

2. 59. Daniele Farina, Sannicandro.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle cinque ore giornaliere.

2. 213. Sarro.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 13, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle cinque ore giornaliere.

2. 214. Sarro.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 13, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) stabilire che il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa, non inferiore ad euro 36.000 lordi annui, e da indennità variabili, correlate al numero dei provvedimenti emessi, tutte cumulabili tra loro;

2. 60. Molteni, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 13, sopprimere la lettera l).

2. 215. Sarro.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

Al comma 13, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere un regime previdenziale e assistenziale per tutti i magistrati onorari;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) prevedere per i magistrati onorari in servizio con un'anzianità pari ad otto anni un'indennità fissa ed una indennità variabile, complessivamente determinata, facendo riferimento alla figura professionale di riferimento che abbia superato la prima valutazione di professionalità.

2. 67. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 13, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) prevedere un regime previdenziale e assistenziale per tutti i magistrati onorari;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) prevedere per i magistrati onorari in servizio con un'anzianità pari ad otto anni un'indennità fissa ed una indennità variabile, complessivamente determinata, facendo riferimento alla figura professionale di riferimento.

2. 68. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

NON SEGNALATO

Al comma 13, lettera l), dopo le parole: regime previdenziale e assistenziale aggiungere le seguenti: proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e.

- 2. 71.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 13, lettera l), sopprimere le parole da: senza oneri fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) individuare e regolare un regime delle ferie, dei permessi e dei congedi, compatibile con la natura onoraria dell'incarico.

- 2. 70.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 13, lettera l), sopprimere le parole da: senza oneri fino alla fine della lettera.

- * 2. 72.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 13, lettera l), sopprimere le parole da: senza oneri fino alla fine della lettera.

- * 2. 73.** Molteni, Fedriga.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

m) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria e nell'ambito delle dotazioni previste;

n) prevedere, per i magistrati di cui alla lettera *m)*, una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata, nell'ambito delle dotazioni previste, alla medesima data di cui alla lettera *m)*, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;

o) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera *m)*, la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale;

p) prevedere che la facoltà di cui alla lettera *m)*, sia esercitabile entro un mese dalla conferma di cui al comma 17, lettera *a)*, numero 1).

2. 74. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

m) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applica-

zione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

n) prevedere, per i magistrati di cui alla lettera *m)*, una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla medesima data di cui alla lettera *m)*, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;

o) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera *m)*, la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì la riscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di tondo previdenziale.

2. 75. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) prevedere che i magistrati onorari già titolari di distinti redditi da lavoro autonomo a da lavoro dipendente possano alimentare le attuali gestioni previdenziali versando presso i rispettivi enti previdenziali di appartenenza anche gli oneri contributivi correlati allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie.

2. 77. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 13 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che si applichino ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui

all'articolo 1, i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al comma 17, lettera *a*), numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari, con una maggiorazione del 100 per cento delle medesime e un tetto annuale massimo di euro 50 mila lordi;

b) individuare e regolare per i magistrati onorari di cui alla lettera *a*) un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità;

13-*ter*. Dall'attuazione del comma 13-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 82. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Sopprimere il comma 15.

2. 83. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 15, alinea, sostituire le parole: il cui valore non ecceda euro 2.500 con le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000.

2. 216. Chiarelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

Al comma 15, sopprimere la lettera a);

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , escluse quelle inerenti la materia condominiale.

* 2. 86. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, sopprimere la lettera a);

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , escluse quelle inerenti la materia condominiale.

* 2. 88. Sarro.

Al comma 15, sopprimere la lettera a);

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , escluse quelle inerenti la materia condominiale.

* 2. 89. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: le cause e.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , escluse quelle inerenti la materia condominiale.

** 2. 91. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: le cause e.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , escluse quelle inerenti la materia condominiale.

** 2. 93. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: le cause e.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , escluse quelle inerenti la materia condominiale.

** 2. 94. Sarro.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

Al comma 15, lettera a), sopprimere le seguenti parole: le cause e.

* 2. 95. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: le cause e.

* 2. 217. Sarro.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000, ivi comprese le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate,

** 2. 103. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000, ivi comprese le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate,

** 2. 105. Sarro.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000.

* 2. 107. Sarro.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000.

* 2. 108. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 8.000.

**** 2. 101.** Sarro.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 8.000.

**** 2. 102.** Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.

*** 2. 96.** Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.

*** 2. 98.** Sarro.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.

*** 2. 99.** Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 15, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria.

**** 2. 109.** Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Al comma 15, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria.

**** 2. 110.** Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria con le seguenti: ed ogni altro procedimento di volontaria giurisdizione.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sopprimere le parole: connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria.

2. 118. Chiarelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria con le seguenti: entro la competenza per valore del giudice di pace.

*** 2. 113.** Molteni, Fedriga.

Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria con le seguenti: entro la competenza per valore del giudice di pace.

*** 2. 202.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria con le seguenti: entro la competenza per valore del giudice di pace.

*** 2. 219.** Chiarelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

2. 112. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 15, sopprimere la lettera d).

2. 114. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 15, lettera d), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 10.000.

2. 115. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 15, sopprimere la lettera e).

2. 116. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni;

2. 117. Molteni, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 20.000.

2. 259. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 15, lettera f), sopprimere le parole: connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria.

2. 119. Molteni, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 15, sopprimere la lettera g).

2. 120. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

Al comma 15, lettera g), dopo le parole: in possesso di terzi aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.

2. 121. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 15, lettera h), sopprimere le parole: 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti,

*** 2. 123.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 15, lettera h), sopprimere le parole: 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti,

*** 2. 124.** Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 15, lettera h), sopprimere le parole: e secondo.

2. 125. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 15, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) i procedimenti relativi ai verbali di accordo, previsti e disciplinati dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative; il relativo verbale è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1, dell'articolo 322 codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con

processo verbale di conciliazione del giudice di pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato giudice di pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. 126. Molteni, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 15, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) i procedimenti di convalida previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. 127. Molteni, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 15, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) i procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, n. 2, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640, primo comma, 647 e 651 del codice penale e per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale.

2. 128. Molteni, Fedriga.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

Al comma 15, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) i procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale.

2. 129. Molteni, Fedriga.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Sostituire il comma 17 con i seguenti:

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali « giudici di pace delegati » per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali « vice procuratori delegati » per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera *a)*, in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera *g)*, la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria.

17-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che il titolare dell'ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione « sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale » del Consiglio superiore della magistratura del 25 gennaio 2012 e dall'articolo 43-*bis*, comma 3;

b) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) attività di competenza dei giudici di pace onorari ai sensi del comma 15;

d) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

17-ter. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene al seguente principio e criterio direttivo: prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo

e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

17-quater. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

17-quinquies. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo, alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla I qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

2. 130. Sannicandro, Daniele Farina.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

Sostituire il comma 17 con i seguenti:

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali « giudici di pace delegati » per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali « vice procuratori delegati » per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera *g)*, la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria.

2. 203. Chiarelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene al seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il titolare dell'ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione « sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale » del Consiglio superiore della magistratura del 25 gennaio 2012, e dall'articolo 43-*bis*, comma 3;

b) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) l'attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui al comma 15;

d) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

2. 204. Chiarelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori

delegati, si attiene al seguente principio e criterio direttivo: prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;

4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

2. 205. Chiarelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

2. 206. Chiarelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla prima qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga la disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

2. 207. Chiarelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 17, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che i magistrati di pace ed onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possano essere confermati nell'incarico per più periodi di quattro anni ciascuno sino al raggiungimento del settantesimo anno di età con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

2. 136. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

Al comma 17, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) in deroga a quanto previsto al numero 2), prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 da almeno sei anni, siano confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età.

2. 142. Sannicandro, Daniele Farina.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 17, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, un regime transitorio che assicuri loro a richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo.

2. 144. Sannicandro, Daniele Farina.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 17, lettera a), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 4) con il seguente:

4) prevedere che quanto previsto dal numero 2) si applichi anche ai magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni, i quali possono essere, a

norma di quanto previsto dal predetto numero 2), confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di settanta anni.

2. 220. Chiarelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 17, lettera a), numero 3), sostituire le parole: hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età con le seguenti: hanno superato il sessantaseiesimo anno di età.

2. 221. Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 17, lettera a), numero 4), sostituire la parola: sessantottesimo con la seguente: settantesimo.

*** 2. 145.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 17, lettera a), numero 4), sostituire la parola: sessantottesimo con la seguente: settantesimo.

*** 2. 222.** Sarro.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 17, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

5) prevedere che, con modalità di attuazione stabilite dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione, i magistrati onorari di cui alla presente lettera che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 12 anni possano accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base di intese conseguite, fra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, con diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. 150. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 17, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 un regime transitorio che assicuri, a loro richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo prevedendo altresì la possibilità di ricongiungere i contributi già versato presso altri enti o casse private di previdenza;

2. 155. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Al comma 17, lettera b), sopprimere il numero 1).

* **2. 157.** Sannicandro, Daniele Farina.

- Al comma 17, lettera b), sopprimere il numero 1).*
- * **2. 158.** Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

NON SEGNALATO

* * *

- Sopprimere il comma 18.*
- * **2. 169.** Sannicandro, Daniele Farina.
- Sopprimere il comma 18.*
- * **2. 170.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 18, sostituire le parole: l'importo annuo con le seguenti: l'importo quadriennale.

- 2. 171.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

NON SEGNALATO

* * *

- Al comma 18, sostituire le parole: delle indennità con le seguenti: delle componenti fisse e variabili oltre le ulteriori indennità.*
- * **2. 172.** Molteni, Fedriga.

Al comma 18, sostituire le parole: delle indennità con le seguenti:
delle componenti fisse e variabili oltre le ulteriori indennità.

* 2. 223. Chiarelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

* * *

ART. 3.

(Procedure per l'esercizio della delega).

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo;

sopprimere il comma 2.

3. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Sopprimere il comma 2.

3. 2. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

3. 200. Sarro.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

* * *

ART. 4.

(Incompatibilità del giudice di pace).

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: fino a dieci anni dalla cessazione dell'incarico.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

4. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: fino a cinque anni dalla cessazione dell'incarico.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

4. 2. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel (M5S)	Rel (Misto-AL-P)

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

ART. 5.

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

ART. 6.

(Applicazione dei giudici di pace).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

ART. 7.

(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

ART. 8.

(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Proroga del magistrati onorari in servizio).

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° giugno 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 maggio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2016 ».

* **8. 01.** Sannicandro, Daniele Farina.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Proroga del magistrati onorari in servizio).

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° giugno 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 maggio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2016 ».

* **8. 03.** Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di ammissibilità al concorso di magistratura ordinaria).

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono abrogati.

Conseguentemente, al titolo al disegno di legge, aggiungere, in fine, le parole: nonché disposizioni in materia di accesso alla magistratura ordinaria.

8. 02. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

ART. 9.

(Invarianza finanziaria).

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati la cui competenza è trasferita per effetto della presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione al giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Abrogazioni).

1. Il comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6.650.275 euro per l'anno 2016 e in 7.550.275 euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

9. 3. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel (M5S)</i>	<i>Rel (Misto-AL-P)</i>

PAGINA BIANCA



17EME0004420